

Modello di osservazioni a disegni di legge e proposte di legge

Denominazione dell'ente che invia la memoria: **ANCE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**
Corso Duca degli Abruzzi, 15 – 10129 TORINO

Disegno di legge n. 364/2013

**“Misure urgenti di semplificazione delle norme regionali sulle attività estrattive.
Modifiche alle leggi regionali in materia di cave e torbiere”**

Osservazioni di carattere generale	<p>In linea generale il Disegno di Legge introduce una serie di elementi positivi, favorevoli per le aziende che esercitano attività di cava.</p> <p>Si valuta positivamente l'elemento innovativo del DdL determinato dall'incentivazione di nuove opportunità di riutilizzo delle aree interessate dallo sfruttamento minerario, che possono essere utilizzate sotto i profili culturale e turistico.</p> <p>Si apprezza, inoltre, che il Disegno di Legge non abbia proposto la modifica degli articoli 2 e 3 della Legge Regionale n. 69/1978 in considerazione della grave crisi economica in cui imperversa sia il nostro settore che la pubblica amministrazione, viene ritenuto indispensabile procrastinare ad un successivo momento una strutturale riforma in merito. Infatti una modifica significativa alle procedure consolidate può, in questo momento, compromettere l'attività in corso bloccando ulteriormente la pubblica amministrazione che non dispone di risorse necessarie da destinare a tale attività.</p>
Osservazioni al Capo I Modifiche alla LR 69/1978	
Osservazioni all'articolo 1	<p>Si richiede l'inserimento di parte del testo:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 1 della LR 69/1978)</p> <p>1. L'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. (Ambito di applicazione)</p> <p>1. La Regione disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere, <u>nonché la tutela, la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione compatibili e l'utilizzo integrale ed adeguato delle risorse di cava in funzione delle loro caratteristiche.</u></p>

	<p>Si richiede lo stralcio e l'<u>inserimento</u> di parte del testo:</p> <p>5. Gli interventi finalizzati a sistemazioni agrarie e fondiari e al miglioramento agrario o messa in sicurezza che comportano, per un'unica volta, l'asportazione di materiali industriali <u>da commercializzare</u> o di tout-venant inferiore a 10.000 mc/ettaro o un quantitativo inferiore a 500 mc/ettaro, nel caso di materiali destinati al mercato delle pietre ornamentali, sono soggetti a procedura semplificata di autorizzazione, che si conclude entro 90 giorni. In tali casi il proponente presenta istanza di autorizzazione al comune che, accertata l'assenza di vincoli di natura pubblicistica e valutata positivamente la documentazione presentata, autorizza l'intervento, previo parere della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che si esprime entro 30 giorni, decorsi i quali l'istanza si intende procedibile. Il termine di 30 giorni può essere sospeso per una sola volta per una durata non superiore a 30 giorni, al fine di acquisire le necessarie integrazioni.</p> <p>Si richiede l'<u>inserimento</u> del seguente comma: <u>12. Gli interventi finalizzati e compatibili con la gestione dei sedimenti, ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Po n. 9/2006 e n. 3/2008 sono autorizzati secondo le procedure previste della D.G.R. n. 41-2727 del 12 ottobre 2011.</u></p>
<p>Osservazioni all'articolo 2</p>	<p>Si richiede lo stralcio di parte del testo al comma 1:</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 69/1978)</i></p> <p>1. L'articolo 4 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)</p> <p>1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 e 21, è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, ed alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla l.r. 30/1999.</p> <p>2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro 30 giorni dalla loro adozione.</p>

<p>Osservazioni all'articolo 3</p>	<p>Si richiede l'inserimento del seguente comma: <u>1 bis. Per i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale il periodo di autorizzazione coincide con le previsioni indicate nel progetto.</u></p> <p>Si richiede lo stralcio di parte del testo: 3. La previsione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi: a) attività in regime di concessione; b) attività ubicate in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue e in zone naturali di salvaguardia; c) cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della l.r. 30/1999.</p> <p>Si richiede l'inserimento del seguente comma: <u>4 bis. Resta invariata la possibilità, da parte degli operatori, di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione che alle stesse condizioni del rilascio è dovuto, di norma dopo aver usufruito della proroga. Il rinnovo, essendo sottoposto alla procedura ordinaria, può prevedere ampliamenti.</u></p>
<p>Osservazioni all'articolo 4</p>	<p>Si richiede lo stralcio di parte del testo:</p> <p style="text-align: center;">Art. 4. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 69/1978)</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: "1. Per le cave in aree protette a gestione regionale, nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), i provvedimenti sono assunti dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti l'ente gestore e gli enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area."</p>
<p>Osservazioni all'articolo 6</p>	<p>Si richiede l'inserimento e lo stralcio di parti del testo:</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. <i>(Inserimento dell'articolo 16 ter nella l.r. 69/1978)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 16 bis della l.r. 69/1978 è inserito il seguente: "Art. 16 ter.</p>

	<p style="text-align: center;"><i>(Residui di coltivazione e di lavorazione dei materiali lapidei)</i></p> <p>1. <u>Le terre e rocce da scavo e i residui di coltivazione e lavorazione di materiali lapidei, anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ovvero, qualora provengano da attività od opere, soggette a VIA o AIA, che rispettano le condizioni di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2012, n. 161, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava, nella misura del 50 per cento del volume totale da riempire. Possono inoltre essere utilizzati come materiale di riempimento dei vuoti di cava i materiali provenienti da operazioni di recupero ai sensi del D.M. 05/02/98 (in particolare, i materiali per cui il D.M. citato prevede la possibilità di recupero come "recupero ambientale" subordinatamente all'esecuzione di test di cessione sul materiale stesso).</u></p>
<p>Osservazioni all'articolo 8</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 69/1978)</i></p> <p>1. L'articolo 21 della l.r. 69/1978, è sostituito dal seguente: " Art. 21. <i>(Sanzioni)</i></p> <p>Si richiede lo stralcio del seguente comma: 2. Chiunque esercita attività di coltivazione di cave o torbiere in difformità dall'autorizzazione o concessione rilasciata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 50.000,00.</p> <p>Si richiede lo stralcio e la sostituzione di parte del testo: 4. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00. <u>25.000,00.</u></p> <p>Si richiede lo stralcio del seguente comma: 7. Chiunque omette il pagamento delle tariffe del diritto di escavazione dovute ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2006, a seguito della autorizzazione rilasciata per la coltivazione di cave o torbiere è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.</p>

Osservazioni al Capo II
Modifiche alla LR 30/1999

Osservazioni all'articolo 10

Si richiede lo stralcio della lettera d) del seguente comma:

3. Il piano di cui al comma 2 contiene: a) il fabbisogno totale dei materiali necessari, con l'indicazione puntuale delle diverse tipologie di materiale e dei siti previsti per l'approvvigionamento; b) il quantitativo previsto di terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, con relativa indicazione dei siti di riutilizzo; c) il calcolo dei materiali alternativi idonei utilizzabili, provenienti sia da attività edili, sia da sottoprodotti, sia da interventi di sistemazione idraulica di corsi d'acqua; ~~d) l'indicazione di eventuali attività estrattive già esistenti, autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978, per il reperimento di materiali necessari per la realizzazione dell'opera pubblica ed aventi una distanza tale da non comportare rilevanti impatti sulla viabilità. In tal caso sono allegati al piano i contratti di fornitura definitivi ed invariabili dell'inerte, con costi compatibili con i prezzi medi di mercato e con i costi preventivati di progetto.~~

Si richiede la sostituzione della lettera d) con il seguente testo:

d) l'indicazione da parte del proponente di eventuali cave ordinarie esistenti, con cui il proponente ha stipulato contratti di fornitura di materiale necessario per la realizzazione dell'opera pubblica.

Si richiede lo stralcio del seguente comma:

~~5. Al fine di privilegiare l'utilizzo di materiali litoidi di scarso pregio presenti in ambiti geolitologici idonei per la produzione di inerti da destinare al mercato ordinario, è consentita la presentazione congiunta di progetti estrattivi unitari e coordinati, finalizzati al completo utilizzo dei giacimenti interessati. In questo caso le autorizzazioni sono rilasciate dalle diverse amministrazioni competenti, rispettivamente ai sensi delle l.r. 69/1978 e 30/1999, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, gestita dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, in qualità di responsabile del procedimento.~~

~~6. Il piano di gestione dei materiali vincola, per tre anni dalla sua approvazione, sia le aree individuate per il reperimento che quelle per la deponia.".~~

	<p>Si richiede l'inserimento del seguente comma: <u>6. Il piano di gestione dei materiali vincola le aree individuate per il reperimento e quelle di deposito per tutta la durata effettiva della realizzazione dell'opera.</u></p>
<p>Osservazioni all'articolo 11</p>	<p>Si richiede lo stralcio e l'inserimento di parti del testo: "1. L'apertura di cave di prestito e l'utilizzo di terre e rocce da scavo risultanti in corso d'opera, nei siti di deposito previsti dal Piano di gestione, è soggetta ad autorizzazione regionale, rilasciata ai soggetti proponenti l'opera pubblica, previa conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990, verificata la congruità con i propri strumenti di pianificazione e programmazione. L'autorizzazione può essere viene rilasciata anche ai soggetti realizzatori dell'opera pubblica compresi quelli dei singoli lotti indicati dal proponente.”.</p> <p>Si richiede lo stralcio del comma 5: 5. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999, sono sostituiti dai seguenti: “8. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'amministrazione regionale il nominativo dell'impresa esecutrice della coltivazione delle eave.</p> <p>Si richiede la sostituzione del comma 5 con il seguente: <u>5. Il comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 30/1999 è abrogato e il comma 9 è sostituito dal seguente:</u> 9. Per i materiali provenienti da sfridi dell'attività estrattiva, da operazioni di recupero ai sensi del d.m. 5 febbraio 1998, da opere o lavori dai quali si generino terre e rocce da scavo ai sensi del decreto ministeriale 12 agosto 2012, n. 161 e o dell'articolo 41 bis del d.l. 69/2013, non si applicano gli accordi convenzionali di cui al comma 4.”.</p>